

R.G. 1018/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

sezione specializzata in materia d'impresa

composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio

dott. Mariano Sciacca

presidente

dott. Vera Marletta

giudice

dott. Alessandra Bellia

giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11251/2017 R.G..

Promossa da

ALBA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA, P.IVA. 00990910895, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti SEMINARA DARIO e MARESCA GIUSEPPE che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;

ricorrente

contro

RAIA MARIA c.f. RAIMRA67E56I754H, rappresentato e difeso dall'avv. XIBILIA SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti.

resistente

In fatto e in diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato la Società Cooperativa Edilizia Alba a r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6395/2017 del 14.11.2017 (depositato in data 15.11.2017), r.g. 16504/2017, notificato il 1.12.2017 con il quale veniva ingiunto alla cooperativa il pagamento, in favore di Raia Maria della complessiva somma di € 157.086,27 oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per spese, € 2.135 per compensi oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., eccependo, in via preliminare l'incompetenza del Tribunale Ordinario in favore del Collegio arbitrale con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.



Instaurato il contraddittorio si costituiva Raia Maria la quale contestava in fatto e in diritto quanto dedotto nell'atto di citazione, insistendo per il rigetto della opposizione.

Il g.i. rinviava per la precisazione delle conclusioni limitatamente alla preliminare questione di competenza, e all'udienza del 13.05.2019 la causa veniva sul punto rimessa al Collegio per la decisione.

Ciò premesso, va rilevato che l'art. 43 dello Statuto prevede: *“qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci e la società o tra soci, attinente all'attività sociale e alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto...sarà decisa da un collegio di tre arbitri...nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa. Gli arbitri decideranno irrisolvemente...Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei soci...sulla determinazione della quota di rimborso dei soci uscenti”*.

Osserva il Collegio che, in ragione delle richiamate norme statutarie, la controversia per cui è causa, avente ad oggetto il rimborso dei versamenti effettuati, appartiene alla cognizione arbitrale.

In particolare appartiene alla cognizione del collegio arbitrale la controversia avente ad oggetto la domanda introdotta dal socio che, escluso dalla compagine sociale, chiede l'esatta quantificazione del valore della sua quota di partecipazione, da assumere come valore di liquidazione della quota medesima.

Non risulta fondata l'asserzione per la quale la clausola sarebbe azionabile solo in costanza di rapporto sociale, non potendo operare nel caso in cui, come nel caso in esame, l'attore abbia introdotto il giudizio successivamente alla perdita dello status socii.

L'azione volta ad ottenere la liquidazione della quota sociale, benchè introdotta successivamente alla fuoriuscita del socio dalla compagine sociale, ha, infatti, ad oggetto l'accertamento di un diritto disponibile che trova la propria origine causale nel rapporto sociale dovendosi, pertanto, qualificare quale controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale”, coinvolgendo comunque la riserva arbitrale tutte le controversie sorte in seno alla società comprese le controversie attinenti anche alla fase estintiva del rapporto sociale (cass. civ. 353/19689) e considerato che *“anche la controversia in materia di recesso dei soci riguarda comunque un momento di esecuzione del contratto sociale, pertanto, rimane oggetto dell'eventuale clausola compromissoria contenuta nello statuto”*. (cfr. Trib. Civ. Milano 4.11.2015).

In senso contrario non pare deporre la pronuncia della Corte di Cassazione n. 21036/2017 citato da parte opposta per la quale il socio receduto *“è un terzo estraneo o, più esattamente, un creditore della società...egli non è perciò più parte del rapporto societario che continua nella diversa forma organizzativa scaturita dalla trasformazione e non gli sono opponibili le clausole statutarie – e dunque anche la clausola compromissoria – che governano il funzionamento della società nella mutata veste formale assunto che importa che competente a conoscere della lite in questione sia quindi il giudice ordinario e non il collegio arbitrale previsto dallo statuto della società trasformata”*, in ragione della peculiarità del caso affrontato dalla Suprema Corte ove la clausola compromissoria era stata introdotta successivamente alla fuoriuscita del socio dalla compagine sociale e in quanto tale non a lui opponibile in quanto mai accettata.



Ciò detto, va dichiarata la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto pronunciato da un giudice incompetente per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta agli arbitri.

In particolare, come osservato dal Tribunale di Milano in un recente arresto “è noto infatti che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, imponendo tuttavia a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza dell'anzidetta clausola, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale rimessione della controversia agli arbitri così Cass. civ. sez II, 4 marzo 2011, n. 5265; cass. civ. sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166) L'incompetenza del Tribunale ordinario a conoscere la causa di merito va dichiarata con sentenza come previsto dall'art. 819 ter c.p.c.” (v. Trib . civ. Milano sent. 5607/16).

In ordine alle spese di lite, appare equo la loro compensazione, aderendo al riguardo a quanto esposto dal Tribunale di Milano nella citata sentenza, a mente della quale “nella sostanza non si può ravvisare soccombenza della società opposta sulla questione preliminare dirimente, da un lato, non apparendo arbitraria l'introduzione della controversia in via monitoria davanti il Tribunale, stante – secondo il consolidato orientamento di legittimità e di merito sopracitato – la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, pur in presenza di una clausola arbitrale”.

p.q.m.

IL Collegio definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 11251/2017 così statuisce:

dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso dal Tribunale incompetente per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta alla cognizione arbitrale;

compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Catania all'esito della Camera di Consiglio del 17.10.2019

Il giudice rel.

Il Presidente

Dott. Alessandra Bellia

Dott. Mariano Sciacca

